

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Francesco Maggi
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 13 febbraio 2014 n. 39.14

Quando il Consiglio di Stato applicherà il principio della trasparenza ai siti contaminati?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione dello scorso 13 febbraio e prima di entrare nel merito delle domande esprimiamo alcune considerazioni di ordine generale, in relazione alle problematiche da Lei sollevate.

Innanzitutto rileviamo che tutti i siti di competenza cantonale, anche quelli che necessitano un risanamento, sono inseriti nel catasto cantonale dei siti inquinati e dal 2008 sono pubblicati nel sito OASI (cfr. www.ti.ch/oasi). La pubblicazione del catasto cantonale dei siti inquinati è avvenuta nei tempi tecnici richiesti dall'autorità federale.

È però vero che sono indicati sul sito per tipologia (sito aziendale, sito di deposito, sito di incidente, impianto di tiro) ma non sono direttamente visualizzabili per classificazione (sito inquinato o sito contaminato). Solo una volta selezionato un sito viene mostrato lo stadio della procedura in corso, da cui però non si risale facilmente alla classificazione (comunque visibile). Questo è dovuto principalmente al programma di gestione di questi dati (EVA3), in uso presso diversi cantoni. Pur non essendo una soluzione ottimale, i dati sono comunque pubblici nella loro completezza da ca. 6 anni.

1. Per quale motivo i siti che dovranno essere risanati non figurano nel catasto online?

Dal 2008, tutti i siti inquinati di competenza cantonale figurano e sono reperibili nel catasto online (cfr. www.ti.ch/oasi), quindi anche i siti inquinati che necessitano un risanamento (siti contaminati).

2. Per quali motivo i siti di competenza federale non figurano nel catasto cantonale online?

Le autorità federali interessate dalla problematica hanno i propri catasti che sono accessibili in rete. Per questi siti, dal catasto cantonale viene fatto direttamente riferimento alle rispettive pagine internet. Di più al momento non è possibile fare, poiché i modi di gestione e le informazioni contenute non sono armonizzati. Tra qualche anno, grazie ai modelli comuni introdotti con la legge federale sulla geoinformazione, ciò sarà possibile.

3. Il CdS intende procedere alla pubblicazione di tutti i siti in ossequio all'art. 32c cpv. 2 e alla legge sulla trasparenza?

La pubblicazione on-line dei dati è già stata operata. Il catasto dei siti inquinati (cfr. www.ti.ch/oasi) è accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32c cpv. 2 LPAmb, dal 2008.

4. Quanti e di che tipologia sono i siti nel Canton Ticino che devono ancora essere risanati (compresi quelli di competenza federale)?

I siti contaminati in Ticino sono una decina, si tratta di siti aziendali e di alcuni impianti di tiro (area bersagli) ubicati in zona di protezione delle acque sotterranee.

Non siamo a conoscenza di siti contaminati di competenza federale ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OSiti, con l'eccezione del sito FFS dove sorgerà il nuovo centro di manutenzione ferroviario di Biasca (EIZ) di cui è in corso la bonifica parziale.

5. Per quale motivo non sono ancora stati risanati e in che tempi lo saranno?

Il risanamento di ogni sito contaminato segue la sua procedura temporale e tecnico-amministrativa ai sensi dell'OSiti e dell'OTaRSI.

Per quanto riguarda i tempi per i risanamenti dei siti contaminati, l'autorità federale non ha specificato un termine preciso, in quanto l'urgenza può variare di caso in caso a dipendenza del rischio di inquinamento, che determina di fatto la necessità del risanamento stesso e la priorità dell'intervento.

Laddove esiste o si rileva un pericolo imminente per un comparto ambientale, il risanamento deve avvenire in tempi confacenti secondo la procedura OSiti. L'obiettivo finale è di eliminare o mettere sotto controllo tutti i siti contaminati entro un termine di circa 25 anni.

Per diversi di questi siti il risanamento è in corso (per esempio alcuni impianti di tiro), mentre altri saranno risanati a breve (per esempio il sedime exGalvachrom a Monteceneri-Rivera).

Per alcuni siti la procedura tecnico-amministrativa di bonifica è abbastanza semplice e rapida (impianti di tiro), mentre per altri siti la procedura legale e amministrativa, nonché la successiva fase tecnica, sono lunghe e complesse in quanto si tratta di progetti di risanamento complessi in cui i costi di risanamento ricadranno anche in parte sulla collettività in quanto i responsabili non possono più essere individuati e/o risultano insolventi.

6. A partire dal 1 novembre 2013 (art. 32dbis cpv. 1 LPAmb) l'autorità cantonale può chiedere al responsabile dell'inquinamento che garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l'esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono presumibili effetti dannosi o molesti. Il Cantone ha fatto uso di questa facoltà, per quali casi e per quali importi?

Anzitutto occorre tenere presente che le garanzie previste dal nuovo art. 32d^{bis} cpv. 1 LPAmb possono essere richieste soltanto per siti ove sono previsti effetti dannosi o molesti. Di conseguenza, nel caso di siti (inquinati/inquinati da sorvegliare) che non sono soggetti ad un obbligo di risanamento tale novità legislativa non presenta degli effetti concreti.

Negli scorsi mesi è comunque stata fatta una prima valutazione per capire quali e quanti siti contaminati potrebbero essere interessati da questa norma. Dalla stessa è emerso che per i siti contaminati la cui bonifica è più onerosa finanziariamente (per esempio i siti exGalvachrom e exRusso) il responsabile dell'inquinamento non è più individuabile/reperibile. Di conseguenza in tali situazioni – nelle quali verosimilmente i costi della bonifica ricadranno sul perturbatore per situazione e eventualmente anche sulla collettività – non è possibile far capo ad alcuna richiesta di garanzia.

Per gli altri siti contaminati il responsabile dell'inquinamento è invece generalmente l'attuale proprietario. In questi casi, che sono ancora oggetto di valutazioni, si procederà con la richiesta di ulteriori garanzie (oltre all'ipoteca legale già prevista dall'art. 26 cpv. 2 LALPAmb) qualora emergesse che il fondo interessato non costituisca una sufficiente garanzia oppure se il proprietario in qualche modo tentasse di non far fronte alle proprie responsabilità.

7. A partire dal 1 luglio 2014 (art. 32dbis cpv. 4 LPAmb) l'autorità cantonale potrà far menzionare nel registro fondiario che il sito in questione è iscritto nel catasto dei siti inquinati. Il Cantone intende fare uso di questa possibilità?

Questa possibilità è attualmente in corso di valutazione. In questo contesto va in particolare tenuto presente che, in base alla nuova legge federale sulla geoinformazione, entro il 31 dicembre 2019 entrerà in vigore il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Tale catasto conterrà, con effetti giuridici vincolanti, diverse informazioni di diritto pubblico relative ad ogni singolo fondo, tra le quali, appunto, quelle relative alla presenza di inquinamenti.

L'elaborazione della presente risposta ha richiesto complessivamente 4 ore lavorative ai servizi coinvolti.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio rifiuti e siti inquinati (dt-spaas@ti.ch)